



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.131 del
10/07/2023

INDICE

I. Disposizioni generali.....	3
Articolo 1. Campo di applicazione.....	3
Articolo 2. Obiettivi e finalità.....	3
Articolo 3. Definizioni.....	4
II. Criteri per il corretto inserimento urbanistico e la minimizzazione dell’impatto visivo degli impianti.....	7
Articolo 4. Criteri e prescrizioni per un migliore inserimento territoriale.....	7
Articolo 5. Divisione del territorio.....	8
Articolo 6. Inserimento degli impianti nel centro storico.....	10
Articolo 7. Inserimento degli impianti nelle aree urbane.....	10
Articolo 8. Inserimento degli impianti nel territorio agricolo.....	12
Articolo 9. Ricettori sensibili.....	13
III. Nuovi impianti.....	15
Articolo 10. Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile.....	15
Articolo 11. Autorizzazione degli impianti.....	16
Articolo 12. Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi.....	17
Articolo 13. Modalità di pubblicizzazione.....	18
Articolo 14. Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti.....	19
Articolo 15. Impianti mobili/temporanei di telefonia mobile.....	20
Articolo 16. Comunicazioni.....	21
IV. Impianti esistenti.....	22
Articolo 17. Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti.....	22
Articolo 18. Modifica di impianti esistenti.....	22
Articolo 19. Risanamento e bonifica di impianti esistenti.....	23
Articolo 20. Dismissione/cessazione di impianti.....	23
V. Informazione, monitoraggio, vigilanza e sanzioni.....	24
Articolo 21. Informazione ed educazione ambientale e sanitaria.....	24
Articolo 22. Monitoraggio.....	24
Articolo 23. Sanzioni.....	25
Articolo 24. Spese istruttorie.....	25
VI. Disposizioni transitorie e finali.....	27
Articolo 25. Intese ed accordi.....	27
Articolo 26. Norme di rinvio ad altri provvedimenti.....	27
ALLEGATO A - TAVOLA DEI RICETTORI SENSIBILI.....	28
ALLEGATO B - ELENCO PRINCIPALI NORME RELATIVE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI DA TELEFONIA MOBILE.....	29
ALLEGATO C - MODULO PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI.....	30
ALLEGATO D - LINEE GUIDA DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO.....	31
ALLEGATO E - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI DEL PIANO TERRITORIALE PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE.....	32

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n.36 e s.m.i. "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma 2, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
2. Il regolamento si applica agli impianti di telefonia mobile ed a quelli per reti di accesso a larga banda wireless (BWA) ad uso pubblico, relative infrastrutture di sostegno ed apparati di servizio, quali, per esempio: stazioni radio base, impianti a bassa potenza, reti di accesso a internet con tecnologie a larga banda di tipo wireless, parabole, ecc.
3. Le disposizioni legislative e regolamentari, o comunque di rango superiore nella gerarchia delle fonti richiamate nel presente regolamento, si intendono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2. Obiettivi e finalità

1. Il Comune di Reggio nell'Emilia conforma la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:
 - a) trasparenza degli atti e informazione alla cittadinanza;
 - b) minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile;
 - c) minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio derivante dai predetti impianti;

- d) attenzione alle previsioni edificatorie e agli usi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - e) equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, il presente Regolamento stabilisce criteri e indirizzi urbanistici e progettuali per quanto riguarda la realizzazione degli impianti di telefonia mobile in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli all'uso del territorio.
3. Ai fini di minimizzare gli impatti ambientali, nonché di favorire l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche, il Comune di Reggio nell'Emilia esercita, altresì, le funzioni di cui all'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000, privilegiando soluzioni di condivisione della medesima struttura (cositing).

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
- a) **Impianto di tele-radiocomunicazione per la telefonia mobile (Stazione Radio Base - SRB)**: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili.
 - b) **Sito puntuale di localizzazione di un impianto**: specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente comma, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica del Data Base Topografico Regionale (DBTR).
 - c) **Aree di ricerca**: ambito territoriale di ampiezza non superiore ai 150 m di raggio all'interno del quale un gestore si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.
 - d) **Riconfigurazione di un impianto esistente**: modifica della stazione radio base o dell'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio.
 - e) **Risanamento e Bonifica di un impianto esistente**: operazioni condotte

sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il ripristino dei limiti di esposizione e/o dei valori di attenzione e/o degli obiettivi di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati;
- la compatibilità dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;

- f) **Catasto degli impianti esistenti**: l'insieme dell'archivio gestito da ARPAE relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale, ai sensi dell'art 11 della L.R. n.30/2000 e s.m.i.
- g) **Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile**: è l'insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi sottopongono all'Amministrazione Comunale. Il Programma Annuale, oltre indicare siti puntualmente identificati, può individuare anche aree di ricerca.
- h) **Ricettori sensibili**: sono da considerarsi ricettori sensibili ai sensi della LR 30/2000 art. 9:
- i. aree destinate ad attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali con residenza e scolastiche, zone di parco classificate A¹ e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
 - ii. edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
 - iii. Edifici classificati di valore storico-architettonico, storico-tipologico, e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 7.3 della "Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale" elaborato "SQ_D.1 - Indirizzi disciplinari" del PUG 2030 di Reggio Emilia, non compresi tra gli edifici di cui al precedente punto 5.
- i) **Aree di pertinenza di ricettori sensibili**: Per area di pertinenza si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature/edifici, all'interno della quale l'accesso del pubblico è

¹ Zona di protezione integrale di un parco regionale.

normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

- j) **Zone di prossimità di ricettori sensibili**: al fine dell'applicazione del principio di minimizzazione dell'esposizione in corrispondenza dei ricettori sensibili di cui al punto 5 della precedente lett. 5, per zona in prossimità a detti ricettori si intende una fascia territoriale esterna all'area di pertinenza delle strutture e delle zone di parco/riserva compresa entro una distanza di mt 200.

II. CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI

Articolo 4. Criteri e prescrizioni per un migliore inserimento territoriale

1. Al fine di perseguire un migliore inserimento territoriale ed ambientale degli impianti, sono da privilegiare impianti di trasmissione proposti, in co-siting, in zone produttive, artigianali od industriali o adibite ad infrastrutture tecnologiche.
2. Indipendentemente dalla tipologia di tessuto nel territorio urbanizzato le installazioni dovranno essere presentate in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:
 - a) in co-siting;
 - b) su infrastrutture di sostegno esistenti;
 - c) sulle coperture di edifici privati direzionali e terziari;
 - d) in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
 - e) in zone per la viabilità² e relative fasce di rispetto e in grandi spazi a verde sempre di pertinenza delle stesse;
 - f) in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra.
3. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dall'inquinamento visivo le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l'installazione.
4. Nel rispetto dei requisiti radioelettrici deve essere perseguito per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto di inserimento considerato dai punti di vista ambientale, percettivo e paesaggistico. A tal fine in fase progettuale andranno studiate forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione e, comunque, utilizzando la

² nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.

miglior tecnologia disponibile.

5. Nell'individuazione dei siti e nelle scelte progettuali, i gestori e i progettisti dovranno tenere conto dei seguenti criteri di inserimento dandone riscontro nella documentazione progettuale:
 - a) lontananza da recettori sensibili;
 - b) densità abitativa nell'intorno del sito;
 - c) concentrazione di impianti per sito;
 - d) ingombro della sezione della struttura;
 - e) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
 - f) alterazione del profilo dello skyline;
 - g) visibilità da percorsi turistici;
 - h) visibilità da luoghi pubblici;
 - i) necessità di mitigazione;
6. Nel caso di localizzazione su edifici esistenti, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare e compatibilmente con la fattibilità strutturale, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).
7. Per rispondere a criteri tipologici ed estetici oltre che ambientali di qualità si deve far riferimento alle Linee Guida messe a disposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo "Paesaggio e impianti per le telecomunicazione - Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesistica", riportate in allegato.
8. Al fine di una migliore ambientazione:
 - a) gli elementi radianti devono essere schermati con manufatti di copertura, generalmente cilindrici, ma valutabili caso per caso a seconda degli ingombri e del contesto di inserimento degli elementi radianti.
 - b) La struttura di supporto e i manufatti esterni devono essere proposti in colorazioni adatte al luogo di installazione.
9. Per i nuovi impianti sussiste nel territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni. Sono altresì vietate le installazioni di scale a gabbia (marinara) sui supporti con tipologia a palo.

Articolo 5. Divisione del territorio

1. Coerentemente con quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali e

fermo restando che i principi generali di cui all'3 comma 3 lett. 3, 3 e 4, nonché le prescrizioni e i divieti di cui all'13, valgono per tutte le parti del territorio comunale, i criteri e le modalità di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio visuale tengono conto delle specificità dei seguenti contesti:

- a) Centro storico
 - i. Tessuti del Centro storico
 - b) Aree urbane
 - i. Sistema dei Poli Funzionali.
 - ii. Sistema degli ambiti da riqualificare
 - iii. Sistema dell'abitare
 - iv. Sistema della produzione
 - v. Sistema del commercio
 - vi. Sistema dei piani da completare.
 - vii. Aree agricole urbane
 - c) Il sistema del territorio agricolo
2. Tutti gli impianti di telefonia mobile sono equiparati per legge alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 e sono pertanto potenzialmente compatibili con tutte le zone urbanistiche del territorio, secondo le indicazioni ed i criteri localizzativi e di inserimento del presente regolamento.
 3. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dall'inquinamento visivo le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l'installazione.
 4. La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con specifico riferimento ai vincoli all'uso del territorio derivanti dall'esercizio degli apparati per la telefonia mobile, tenendo conto in particolare:
 - a) delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio;
 - b) del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;
 - c) delle altezze massime consentite in relazione all'ubicazione delle emissioni e alla conformazione dello spazio in cui i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico risultino superiori alle soglie di esposizione consentite;
 - d) delle previsioni di trasformazione delle diverse parti del territorio previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
 5. Al fine di perseguire un migliore inserimento territoriale ed ambientale degli impianti, **sono da privilegiare impianti di trasmissione proposti, in co-siting, in zone produttive, artigianali od industriali o adibite ad infrastrutture tecnologiche.**

6. In caso di ubicazioni proposte, per le necessità di copertura e di sviluppo della rete, in zone residenziali, la valutazione di compatibilità urbanistica ed ambientale è formulata considerando il contesto edilizio esistente e/o previsto, nonché l'impatto visivo del manufatto e gli eventuali mascheramenti previsti.
7. Nei casi in cui l'amministrazione percepisca entrate per l'occupazione del suolo per i nuovi siti per impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile, questi introiti potranno essere utilizzati per la realizzazione di opere necessarie al quartiere (come interventi per la qualità del verde o manutenzioni stradali).

Articolo 6. Inserimento degli impianti nel centro storico

1. Il campo di applicazione nei Tessuti del Centro storico del Comune di Reggio nell'Emilia corrisponde alla parte di territorio comunale compresa dal perimetro delimitato dai Viali Timavo, Dei Mille, Piave e Isonzo. Tale settore costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche.
2. In tale ambito sono ammesse le seguenti categorie di interventi:
 - a) la realizzazione di nuove installazioni che garantiscono un impatto visivo non apprezzabile. In particolare, dovrà essere perseguita la minimizzazione degli effetti rispetto al piano stradale ed ai punti di vista urbani. Anche in questo caso sarà privilegiato il co-siting e/o il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio;
 - b) sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, (es.: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell'ambiente storico in cui vengano inserite.
3. Nel centro storico non sono in ogni caso ammessi supporti (pali) al suolo, vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee. Compatibilmente con la tenuta statica della struttura, le infrastrutture di sostegno dovranno essere tali da limitare al minimo l'impatto visivo; sono pertanto vietati i tralicci e da evitare, quando possibile, stralli e tiranti.

Articolo 7. Inserimento degli impianti nelle aree urbane

1. Con aree urbane si intendono tutti quei sistemi territoriali esistenti nel capoluogo, delle frazioni e dei nuclei esterni, con esclusione del centro storico. Essa è articolata in due macro tipologie di tessuti: a prevalente

destinazione residenziale e a prevalente destinazione produttiva-polifunzionale-artigianale-industriale. È da prediligere l'inserimento di installazioni per la telefonia mobile in aree a destinazione produttiva polifunzionale e artigianale-industriale.

a) Per i tessuti esistenti a prevalente **destinazione residenziale**, i progetti relativi ad installazioni per la telefonia mobile da realizzare in tale ambito urbano, ferma restando la preferenza per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, (es.: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, a trascurabile o ridotto impatto visivo, devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- i. su edifici esistenti: le antenne e i relativi supporti per forma e dimensioni devono minimizzare ogni interferenza visiva con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e con edifici assoggettati a vincolo conservativo);
- ii. su pali realizzati ad hoc: sono da prevedersi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, i cui progetti dovranno essere redatti in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano. Non è, di norma, consentito l'inserimento di pali di supporto in aree cortilive di pertinenza di fabbricati, se non compatibili con lo specifico contesto urbanistico;
- iii. su infrastrutture esistenti (es. acquedotti): le antenne devono essere adeguatamente inserite sul manufatto, prevedendo un'installazione arretrata di modo da non sporgere dalla sagoma dell'infrastruttura, ovvero adottando sistemi di mascheramento con elementi di copertura da valutare caso per caso a seconda degli ingombri e del contesto di inserimento degli elementi radianti.
- iv. è comunque sempre incoraggiato l'uso del cositing.

b) Per i tessuti a prevalente **destinazione produttiva polifunzionale e artigianale-industriale** la progettazione dovrà perseguire le seguenti soluzioni:

- i. inserimento in zone per la viabilità e relative fasce d'ambientazione, parcheggi, zone per attrezzature tecnologiche ecc. secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- ii. progettazione degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.) prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione;
- iii. in tali contesti sono ammissibili soluzioni su pali appositamente realizzati, localizzati preferibilmente in area pubblica;
- iv. sono, altresì, ammesse installazioni su coperture di edifici privati o

- pubblici, a destinazione preferibilmente direzionale e terziaria;
- v. è comunque sempre incoraggiato l'uso del cositing.
2. l'inserimento di installazioni per la telefonia mobile in aree a destinazione produttiva polifunzionale e artigianale-industriale è preferibile rispetto a limitrofe aree a prevalente destinazione residenziale.
 3. Indipendentemente dalla tipologia di tessuto nel territorio urbanizzato le installazioni dovranno essere presentate in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:
 - a) in co-siting;
 - b) su infrastrutture di sostegno esistenti;
 - c) sulle coperture di edifici privati direzionali e terziari;
 - d) in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
 - e) in zone per la viabilità³ e relative fasce di rispetto e in grandi spazi a verde sempre di pertinenza delle stesse;
 - f) in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra.
 4. Ove tecnicamente possibile, i vani tecnici dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il ricorso a sistemi di ambientazione specifici.

Articolo 8. Inserimento degli impianti nel territorio agricolo

1. L'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio extraurbano deve perseguire soluzioni progettuali adeguate al rispetto dei tratti costituenti cannocchiali prospettici e dei corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche, ecc.), in riferimento a preesistenze storiche di rilievo e alle zone di particolare valore ambientale e paesaggistico;
2. Nel territorio extraurbano le installazioni dovranno essere presentate, possibilmente in cositing, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:
 - a) in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità o in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
 - b) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde

³ nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.

sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.

3. Le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con fabbricati o altri volumi tecnici, devono essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio.

Articolo 9. Ricettori sensibili

1. Le localizzazioni di nuovi impianti **sono vietate** sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente articolo 3 punto h: “aree destinate ad attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali con residenza e scolastiche, zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).”
2. La localizzazione di nuovi impianti sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente articolo 3 punto h: “edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).” è consentita qualora sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
3. La localizzazione di nuovi impianti sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente 3 punto h: “Edifici classificati di valore storico-architettonico, storico-tipologico, e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 7.3 della “Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale” elaborato “SQ_D.1 - Indirizzi disciplinari” del PUG 2030 di Reggio Emilia, non compresi tra gli edifici di cui al precedente punto 5.” è consentita qualora sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP).
4. I progetti relativi i nuovi impianti sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui ai precedenti commi 13 e 13 devono essere corredati da apposita “relazione di progettazione paesistica”⁴ dell'impianto che dettagli la scelta del luogo di installazione, i criteri di posizionamento e le scelte di design finalizzate ad un migliore inserimento paesistico.

⁴ secondo quanto previsto al Capitolo 3 delle Linee Guida del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “Paesaggio e impianti per le telecomunicazione - Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesistica”

5. La localizzazione degli impianti all'interno delle zone di prossimità di ricettori sensibili⁵ deve perseguire l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree. In considerazione della vulnerabilità delle zone in prossimità di ricettori sensibili, i gestori possono valutare l'opportunità di presentare una richiesta di valutazione preventiva ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i.
6. In allegato al presente Regolamento viene riportata la cartografia relativa l'individuazione dei ricettori sensibili e delle relative aree di pertinenza. Tale elaborato potrà essere aggiornato periodicamente in caso di variazioni dei ricettori sensibili.

⁵ 4 comma 4 lett. 5

III. NUOVI IMPIANTI

Articolo 10. Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

1. Il Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile è previsto dalla D.G.R. n. 1138/2008. Tutti i gestori si debbono dotare di questo strumento da presentare al Comune dai gestori entro il 30 ottobre di ogni anno, con la documentazione di legge.
2. Nella proposta di Programma i gestori devono motivare la necessità di presentare nuove installazioni e la impossibilità di utilizzare quelle già esistenti ai fini di una adeguata copertura territoriale del segnale radioelettrico, nonché motivare le scelte di localizzazione, corredando il piano dell'indicazione delle aree di ricerca oltre che -se già presenti- delle eventuali proposte puntuali di localizzazione. **Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici.**
3. Il Comune può inoltre, nelle more del suddetto Piano, a sua volta individuare aree di localizzazione ritenute maggiormente idonee secondo le linee guida di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. Il Comune procede alla pubblicazione del Programma non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. I termini per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e di tutti coloro che hanno diritto decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso alla documentazione relativa al programma. Del deposito è data notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblicato per 45 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune e con informazione agli organi di stampa. Viene inoltre presentato in consiglio comunale come comunicazione all'aula.
5. In seguito all'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta dai gestori il Comune inoltra le proposte di Programma di ogni gestore, complete della documentazione allegata, ad ARPAE, AUSL e agli uffici interni coinvolti per l'espressione di eventuali osservazioni.
6. Una volta acquisite le eventuali note di ARPAE, AUSL e degli uffici interni coinvolti, formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate, la documentazione viene presentata ufficialmente nella commissione consigliare competente, per poi raccogliere eventuali osservazioni e

modifiche dal Consiglio Comunale.

7. A valle di questo ulteriore passaggio viene formulata una proposta di deliberazione per l'approvazione del Piano delle installazioni fisse della telefonia mobile in Giunta Comunale, il cui elaborato cartografico, comprensivo di impianti esistenti e previsti, una volta approvato, diventa allegato ufficiale al presente Regolamento, suscettibile di aggiornamento di anno in anno insieme al Piano.
8. Prima di ogni sua modifica l'allegato cartografico viene sempre presentato nella commissione consiliare competente.
9. Il Piano è approvato con delibera di Giunta Comunale comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche, prescrizioni e/o integrazioni apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 8 comma 7, della L.R. n. 30/2000.

Articolo 11. Autorizzazione degli impianti

1. L'autorizzazione dei singoli impianti seguirà il Programma annuale delle installazioni approvato in Giunta Comunale.
2. Laddove dovesse presentarsi la necessità per i gestori di richiedere l'autorizzazione per un impianto localizzato fuori dalle aree previste dal programma (massimo 1 impianto\anno), prima del deposito dell'istanza si avvierà con l'Ente comunale un confronto sull'area di ricerca al fine di ottimizzare le localizzazioni, anche in caso di proposte che tocchino aree private.
3. Le procedure di autorizzazione degli impianti sono definite dal D.lgs n. 259/2003 e s.m.i.
4. La presentazione delle istanze deve avvenire con modalità telematiche allo Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia (SUAPE) tramite il portale regionale Accesso Unitario o sua evoluzione.
5. Le istanze dovranno essere complete della documentazione prevista per Legge, della "scheda ARPAE" generata dal catasto SRB e anche dell'eventuale specifica modulistica e documentazione di settore in materia di paesaggio, beni culturali, sismica, pena l'improcedibilità delle istanze.
6. Le istanze devono comprendere le verifiche in materia edilizia, urbanistica e sismica, che sono assorbite e integrate dalle procedure speciali in materia di impianti di telecomunicazione di cui al comma 1.
7. Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti vengono presentate allo SUAPE che accerta la completezza formale della documentazione, effettua le procedure di pubblicizzazione di cui all'18, ed acquisisce i pareri degli enti e servizi interni coinvolti nel procedimento, nonché i provvedimenti autorizzatori edilizi quando previsti. Il

procedimento si chiude nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di interruzione del termine per integrazione documentale.

8. Singole installazioni al di fuori di quelle previste nel Programma annuale possono essere autorizzate quando ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) nuove installazioni conseguenti ad interventi di bonifica da realizzare mediante delocalizzazione;
 - b) nuovi impianti per i quali non sia stato possibile per cause motivate prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale di cui all'15.
9. Al fine di privilegiare il co-siting, in caso di presenza di altra struttura di supporto nel raggio di 300 mt dall'installazione proposta il gestore deve fare istanza di co-siting al conduttore della struttura di supporto (palo, tetto), che dovrà rispondere tempestivamente e motivatamente all'istanza.
10. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, con provvedimento motivato il Comune può revocare l'autorizzazione rilasciata.
11. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/2000.
12. L'abilitazione all'intervento si intende in tutti i casi ottenuta fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo.

Articolo 12. Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi

1. Il gestore interessato alla realizzazione dell'installazione deve presentare specifica istanza per il singolo impianto presso il SUAPE. Tale pratica dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Regionale Accesso Unitario utilizzando la documentazione disponibile, e dovrà inoltre essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.
2. Il gestore deve altresì fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile o del terreno su cui intende realizzare l'installazione. Nel caso di aree di proprietà pubblica, la concessione può essere acquisita successivamente al buon esito del procedimento di autorizzazione.
3. I progetti relativi ai nuovi impianti devono essere corredati da apposita "relazione di progettazione paesistica" dell'impianto che dettagli la scelta del luogo di installazione, i criteri di posizionamento e le scelte di design finalizzate ad un migliore inserimento paesistico. Tale elaborato sarà sottoposto a valutazione da parte di commissione comunale individuata da

apposita Delibera di Giunta, e composta almeno dal Responsabile del Procedimento, da un tecnico del Servizio Rigenerazione Urbana e da un tecnico dell'Unità di Progetto Ambiente, Energia e Sostenibilità.

4. L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato.

Articolo 13. Modalità di pubblicizzazione

1. La presentazione dei programmi e delle singole domande dei siti puntuali è soggetta a pubblicizzazione.
2. I titolari di interessi pubblici e privati, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati possono prendere visione delle richieste. Il termine per la presentazione di osservazioni e memorie è fissato in gg. 45, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico. Le osservazioni dovranno essere accompagnata dall'apposito modulo, allegato al presente regolamento, con le modalità ivi riportate.
3. Il Comune dà notizia dell'avvenuta presentazione dei Programmi Annuali e delle domande dei nuovi siti puntuali attraverso pubblicazione sul sito internet del comune e affissione di avviso al pubblico all'albo pretorio oltre che con puntuali comunicati stampa.
4. Il Comune trasmette alla consulta dell'Ambito interessato dalle installazioni le domande dei nuovi siti puntuali, nonché delle aree di ricerca contenute nel Programma Annuale, al fine della condivisione e della raccolta di eventuali istanze da parte della cittadinanza residente, che dovranno sempre essere espressi nei termini del procedimento amministrativo e senza creare aggravii al procedimento stesso.
5. I gestori, al momento della presentazione del Programma Annuale o delle domande relative alle singole installazioni devono presentare due versioni della documentazione, di cui una espressamente redatta per la pubblicazione, nella quale vengano omessi i dati della documentazione tecnica che non possono essere diffusi, così come previsto dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Nel caso di consegna di una unica versione questa sarà considerata idonea alla pubblicazione.

Deve comunque essere garantito ai cittadini interessati da nuovi siti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Viene quindi garantito l'inoltro dei documenti completi per i cittadini che facciano uso dell'accesso civico.

Articolo 14. Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti

1. Per l'installazione di antenne, di apparati a microcella e di apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilizie di edifici esistenti o in area pubblica, l'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/2000 comprende i titoli di natura edilizia, appropriati alla consistenza dell'intervento proposto e funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti.
2. Tutte le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra, shelters (quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc., nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche) sono comunque assoggettate alla verifica di conformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.
3. I lavori relativi all'installazione delle infrastrutture non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture nei casi previsti dalla vigente norma regionale per la riduzione del rischio sismico. Sono escluse le installazioni dichiarate dal progettista abilitato "prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" ai sensi dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001.
4. L'istanza di autorizzazione ovvero la presentazione della SCIA per l'installazione e/o la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici è corredata, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
 - a) istanza di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, corredate dalla relativa documentazione;
 - b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché una relazione tecnica che illustri le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo.

5. Le varianti non sostanziali che si intendano introdurre alle opere previste nel progetto strutturale originario devono essere in ogni caso presentate prima dell'ultimazione dei lavori strutturali nella forma e con gli allegati previsti in appositi atti di indirizzo della Giunta regionale.
6. Nei casi e nei tempi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e in ossequio al D.P.R. 380/2001, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla sicurezza strutturale della stessa, il Direttore dei Lavori strutturali dell'intero intervento ne dà comunicazione al SUAPE e deposita la relazione a strutture ultimate, corredata dalla relativa documentazione, di cui una copia viene trasmessa al Collaudatore, il quale procede a depositare il certificato di collaudo statico.
7. Le opere non possono essere messe in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico o, nei casi previsti dal D.P.R. 380/2001, dalla presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione/attestazione di rispondenza resa dal Direttore dei Lavori strutturali dell'intero intervento.

Articolo 15. Impianti mobili/temporanei di telefonia mobile

1. L'installazione di impianti mobili di telefonia mobile è consentita:
 - a) a servizio di manifestazioni temporanee;
 - b) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
 - c) per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
2. Sono da considerarsi impianti mobili quelli collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibile.
3. Gli impianti mobili possono essere previsti, per un tempo massimo di quattro mesi. Nell'ipotesi di cui al comma 20 lett. 20 del presente articolo, il citato termine può essere prorogato con atto espresso, qualora ciò si renda necessario per concludere l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto fisso già identificato o per attivare l'impianto fisso già autorizzato. Nell'ipotesi di manifestazioni temporanee lo stazionamento è consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio.
4. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti e al perseguimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità vigenti per l'esposizione ai campi elettromagnetici e sottostanno agli stessi divieti e prescrizioni di cui all'13

Articolo 16. Comunicazioni

1. I concessionari sono tenuti a comunicare, nel termine massimo di 30 giorni dall'esecuzione, l'intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) ultimazione delle opere relative installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati;
 - b) messa in esercizio degli impianti stessi, con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt);
 - c) esecuzione di interventi di riconfigurazione, di risanamento o bonifica con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
2. I gestori sono tenuti a comunicare al SUAPE:
 - a) l'inizio dei lavori dell'impianto;
 - b) il deposito del certificato di collaudo statico o, nei casi previsti, la presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione o attestazione di rispondenza;
 - c) la fine dei lavori, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine degli stessi, che deve avvenire entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitativo.

IV. IMPIANTI ESISTENTI

Articolo 17. Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:
 - a) la riconfigurazione;
 - b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
 - c) la dismissione o cessazione;
2. Per le riconfigurazioni si rimanda alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i..
3. Il concessionario che intenda dismettere impianti fissi deve presentare presso lo Sportello Unico una CILA prima dell'effettuazione dell'intervento, indicando la data di inizio dei lavori. Alla comunicazione il concessionario dovrà allegare la documentazione appropriata alla consistenza edilizia dell'intervento richiesto, secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, in particolare indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intende procedere al ripristino del sito.
4. Una volta ultimati gli interventi di dismissione e cessazione, il gestore dovrà:
 - a) dare comunicazione di fine lavori al SUAPE;
 - b) disattivare l'impianto sul catasto regionale degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 11 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.

Articolo 18. Modifica di impianti esistenti

1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni di esposizione ai campi elettrici sono oggetto di comunicazione al Comune e all'ARPAE, accompagnate da asseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata.
2. Sono, altresì, oggetto di semplice comunicazione agli enti di cui al precedente comma, le riconfigurazioni che comportano la riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Le modifiche delle installazioni esistenti che determinano un incremento di campo elettrico debbono essere autorizzate.
4. Le riconfigurazioni di impianti esistenti ubicati nelle zone di prossimità di

ricettori sensibili⁶ di cui all'4 comma 4 lett 5 punto 5, sono consentite a condizione che perseguano il principio di minimizzazione di cui all'13 comma 14 del presente Regolamento.

Articolo 19. Risanamento e bonifica di impianti esistenti

1. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa sovraordinata vigente.
2. Il Comune ha facoltà di approvare periodicamente un elenco di installazioni e impianti da bonificare per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale o perché costituenti non appropriato vincolo allo sviluppo urbanistico del territorio.
3. Gli interventi di bonifica di cui al comma 23, hanno luogo mediante interventi modificativi dell'aspetto visivo o mediante delocalizzazione.

Articolo 20. Dismissione/cessazione di impianti

1. La dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve essere comunicata al Comune da parte del Gestore, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta dello stesso.
2. Con la comunicazione il Gestore indica le modalità di riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.

⁶ così come definite alla lett. 6 del medesimo 4 comma 4,

V. INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 21. Informazione ed educazione ambientale e sanitaria

1. Il Comune, anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPAE ed AUSL), organizzerà ogni anno delle campagne informative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche. Periodicamente potranno essere realizzate assemblee aperte a tutta la cittadinanza e incontri nelle scuole, direttamente dal Comune o dalle Consulte d'ambito.
2. Il Comune chiede ai gestori, entro il 30 ottobre di ogni anno, una documentazione conoscitiva, espressa con modalità divulgative, contenente le ipotesi di intervento che verranno attuate nell'anno in esame. In considerazione della rapida evoluzione dei sistemi e delle esigenze di trasmissione e comunicazione, il Comune può richiedere anche in corso d'anno ai gestori un aggiornamento di tale documentazione conoscitiva. Nella documentazione conoscitiva prodotta dai gestori deve essere indicato il nominativo e i recapiti di un referente per eventuali esigenze del Comune.
3. Sul sito del Comune verrà realizzata e mantenuta aggiornata un'apposita sezione informativa sui campi elettromagnetici anche mediante apposito richiamo all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "informazioni ambientali".
4. L'Unità di Progetto Ambiente, Energia, Sostenibilità comunica periodicamente ai responsabili degli organismi di partecipazione di quartiere previsti dal Comune un aggiornamento sullo stato delle installazioni.

Articolo 22. Monitoraggio

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'3, l'Unità di Progetto Ambiente, Energia, Sostenibilità gestisce le segnalazioni e gli esposti pervenuti in tema di presunto inquinamento elettromagnetico e le conseguenti verifiche.
2. Le attività di monitoraggio sono effettuate senza preavviso nei confronti

dei gestori e saranno svolte da ARPAE ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dal Servizio. Verranno svolti almeno tre controlli a campione all'anno, i risultati saranno presentati nella commissione consigliare competente oltre che nella presentazione del programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile.

Articolo 23. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
2. Chiunque installi impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 10.329,00. Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune provvede, con apposito atto ad inibirne l'uso, fino alla possibile prescrizione del suo smantellamento.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento oltre alla sanzione di cui al comma 25, si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

Articolo 24. Spese istruttorie

1. Alla presentazione di Programmi Annuali delle installazioni, delle singole istanze di autorizzazione, delle SCIA e delle Comunicazioni, si applicano solo oneri o canoni stabiliti per legge.
2. La presentazione dei Programmi, ove dovuti, o delle singole pratiche allo Sportello Unico è subordinata al versamento:
 - a) dei diritti di segreteria stabiliti annualmente dal piano tariffario del Comune ai sensi del combinato disposto degli articoli 151 e 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e s.m.i;
 - b) del rimborso forfettario per spese istruttorie pratiche sismiche ai sensi della D.G.R. n. 1934 del 19/11/2018;
 - c) del canone unico patrimoniale (CUP) ove dovuto.
3. E' inoltre dovuto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i il contributo per le spese relative al rilascio del parere ambientale da parte di ARPAE, purchè quest'ultimo venga reso nei termini di legge. Tale contributo, quando ne ricorrono le condizioni, viene fatturato direttamente dall'Agenzia.
4. Le tariffe comunali sono individuate con apposita Delibera di Giunta e

pubblicate sul sito del Comune nelle apposite sezioni.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25. Intese ed accordi

1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, il Comune promuove intese ed accordi con i gestori al fine di favorire, da un lato lo sviluppo del servizio di telefonia mobile, conformemente agli obblighi di concessione e licenza governativa, dall'altro l'uso delle tecnologie più avanzate che consentano di minimizzare sia l'emissione degli impianti, sia l'impatto ambientale degli stessi.

Articolo 26. Norme di rinvio ad altri provvedimenti

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla vigente legislazione di riferimento, riportata in forma di elenco non esaustivo in allegato.

ALLEGATO A - TAVOLA DEI RICETTORI SENSIBILI

ALLEGATO B - ELENCO PRINCIPALI NORME RELATIVE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI DA TELEFONIA MOBILE

- a. 1. Legge Regionale 31/10/2000, n.30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
- b. 2. Legge quadro 22/02/2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- c. 3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
- d. 4. Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche".
- e. 5. Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n.1138 "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n.197 'Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
- f. 6. articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- g. 7. articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.»
- h. 8. articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- i. 9. D.M. 7 dicembre 2016 "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

ALLEGATO C - MODULO PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

ALLEGATO D - LINEE GUIDA DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

**ALLEGATO E - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI
DEL PIANO TERRITORIALE PER LE
INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER LA
TELEFONIA MOBILE**